DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che stabilisce che l'importazione del « RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/578/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 4 febbraio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se il « RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 », ordinato il 24 maggio 1978 e destinato a essere utilizzato per la ricerca nel campo della fisica delle alte energie e in particolare dei doppi anelli di stoccaggio e dell'acceleratore circolare tandem a positroni-elettroni, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito l'8 giugno 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che il « RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 » non può essere considerato come un apparecchio o come uno strumento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1798/75, ma che, in effetti, si tratta di un accessorio di un rivelatore ; che esso deve di conseguenza essere considerato come un « accessorio » ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento ; che, dunque, la possibilità di accordare la franchigia a tale accessorio deve essere apprezzata alla luce delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui sopra ;

considerando che l'accessorio in questione non è specialmente previsto per uno strumento o apparecchio ammesso in franchigia o suscettibile di beneficiare della franchigia ; che non sono quindi soddisfatte le condizioni per la sua ammissione in franchigia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Il « RCA-Quantacon Photomultiplier, model 8854 » che costituisce oggetto della domanda della Germania del 4 febbraio 1982 non può essere importato in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione
Étienne DAVIGNON
Vicepresidente

[1] GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
[3] GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.